

COMUNE DI SANTADI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n° **83** del **22/12/2021**

Oggetto: *APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA COMUNE DI SANTADI E COMUNE DI VILLAPERUCCIO INCARICO A DIPENDENTE AI SENSI: ART. 1 COMMA 557, L. 30.12.2004 N. 311*

L'anno **2021** addì **22** del mese di **Dicembre** alle ore **14.50** a seguito di avviso del Sindaco si è riunita la Giunta municipale, presso la Sede Comunale con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Nominativo	Presenti
Impera Massimo	SI
Secci Paolo	SI
Impera Veronica	SI
Anedda Elisena	SI

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Frau Adalgisa**.

Presiede il SINDACO, Impera Massimo.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la proposta n. 92 del 21/12/2021, del Sindaco avente ad oggetto *“APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA COMUNE DI SANTADI E COMUNE DI VILLAPERUCCIO INCARICO A DIPENDENTE AI SENSI: ART. 1 COMMA 557, L. 30.12.2004 N. 311”*, predisposta dall’ufficio competente;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale:

- n. 16 del 22.03.2021 di approvazione definitiva del Piano triennale del fabbisogno del personale 2021.2023, che stabilisce di procedere all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore di Vigilanza Agente di Polizia Municipale Cat. C prof. Ec. C1;
- n. 82 del 17.12.2021 di integrazione deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 22.03.2021 - approvazione definitiva del Piano triennale del fabbisogno del personale 2021.2023;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 13.01.2021 di approvazione del Piano delle Azioni Positive 2021-2023;

RICHIAMATE le Deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 74 del 05.11.2018 di approvazione del Regolamento comunale sull’utilizzo delle graduatorie di altri Enti;
- n. 41 del 21.06.2019 di integrazione alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 05.11.2018;
- n. 3 del 13.01.2021 di integrazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 21.06.2019 – Regolamento utilizzo graduatorie di altri Enti;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 29.03.2021 con oggetto: *“ Documento unico di programmazione (DUP) – Periodo 2021.2023 (art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000). Presentazione”*;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 30.04.2021 avente ad oggetto: *“Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 – art. 151 D.Lgs. n. 267/2020 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2021)*;

CONSIDERATO che nel corso dell’anno 2020 è stata collocata a riposo con decorrenza 01.06.2020, la dipendente in servizio all’Ufficio della P.M. - Istruttore di vigilanza - Cat. C;

CONSIDERATO che nel corso dell’anno 2020 è stata collocata a riposo con decorrenza 01.09.2020, il dipendente in servizio all’Ufficio Tecnico - Responsabile Dell’area Tecnica - Cat. D;

CONSIDERATO che nel corso dell’anno 2021 è stata collocata a riposo con decorrenza 01.10.2021, la dipendente in servizio all’Ufficio Amm.vo - Istruttore Amministrativo - Cat. C;

CONSIDERATO con Determinazione dell’area Contabile n. 120 del 05.11.2021, è stato concesso ad un dipendente, il periodo di congedo straordinario retribuito ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001 art. 42 comma 5, con decorrenza dal 08.11.2021 al 07.11.2023;

CONSIDERATO inoltre che a tutt’oggi risultano ancora vacanti i posti da ricoprire in mora dell’espletamento delle procedure concorsuali in corso;

DATO ATTO che per il regolare svolgimento delle attività lavorative degli uffici, ove risulta nancante il personale collocato in pensione, è necessario procedere alle assunzioni a tempo determinato, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali in corso per le assunzioni a tempo indeterminato e pieno;

PRESO ATTO che l'art. 1, c. 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311 testualmente recita:
"I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

VISTA la Circolare n. 2/2005 del 21.10.2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che, in conformità a quanto previsto dal Consiglio di Stato Sez. I, n. 2141 del 25.05.2005, considera questa norma derogatoria al principio di esclusività del rapporto di lavoro, riconoscendo la possibilità che " gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro";

VISTO inoltre il parere del Consiglio di Stato della Sez. 1 n. 3764 del 11.12.2013, che ha rammentato che, come già evidenziato nel richiamato parere 2141/2005, l'art. 1, comma 557 della L. 311/2004, si configura come normativa speciale, che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente di una pubblica amministrazione espresso dall'art. 53, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, consentendo l'utilizzazione di personale dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni locali;

ACCERTATO quindi il citato comma 557, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie, per cui in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico di cui trattasi all'assegnazione temporanea o al distacco di personale ed il lavoratore rimane legato al rapporto d'impiego con l'ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza con la quale conserva un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;

VISTO altresì l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili... salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";

TENUTO conto che da costante interpretazione, l'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 è considerata *lex specialis* in materia di pubblico impiego e consente ad un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato, di effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

RICHIAMATO altresì il parere n. 34 del 23.05.2008 col quale il Dipartimento Funzione Pubblica ha precisato che "la norma in causa non è stata abrogata dalla novella apportata all'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 dal comma 79 dell'articolo 3 della Legge finanziaria 2008, poiché il comma 557 configura una fattispecie speciale per le categorie di enti elencati, che possono coincidere solo in parte con quelle degli enti locali di cui al comma 9 dell'art. 36";

RITENUTO approvare lo schema di convenzione che definisce lo svolgimento della prestazione lavorativa del dipendente interessato e disciplina in particolare, la durata del periodo di

utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione fra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

VISTO che con nostra prot. n. 11033 del 10.12.2021, è stato richiesto al Comune di Villaperuccio, il rilascio dell'autorizzazione alla dipendente Sig.ra Marinangeli Manuela, inquadrata nella categoria D, profilo professionale Istruttore Direttivo, a prestare servizio presso il servizio finanziario per mesi 3 per n. 12 ore settimanali decorrenti dal 01.01.2022, eventualmente prorogabili;

RILEVATO che la Sig.ra Marinangeli Manuela, dipendente a tempo part time e indeterminato del Comune di Villaperuccio, inquadrata nella categoria D, profilo professionale Istruttore Direttivo, all'uopo interpellata, si è dichiarata disponibile a prestare servizio, in orario extra-ufficio presso questo Ente, per una durata di mesi 3 per n. 12 ore settimanali decorrenti dal 01.01.2022, eventualmente prorogabili;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 5468 del 10.12.2021 pervenuta in data 10.12.2021 prot. n. 11046, il Comune di Villaperuccio ha concesso al suddetto dipendente regolare autorizzazione/nulla osta;

VERIFICATO che, con il conferimento del presente incarico, non sono superati i limiti di spesa fissati dalla vigente legislazione in materia di spese di personale e in materia di spese per contratti di lavoro a tempo determinato;

RESI i dovuti pareri preliminari:

Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Direttore dell'Area Finanziaria, Dott.ssa Maura Boi, giusto Decreto Sindacale n. 19/2021, esprime parere favorevole sulla proposta n. 92 del 21/12/2021 avente ad oggetto "APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA COMUNE DI SANTADI E COMUNE DI VILLAPERUCCIO INCARICO A DIPENDENTE AI SENSI: ART. 1 COMMA 557, L. 30.12.2004 N. 311", attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Il Direttore dell'Area Finanziaria
Dott.ssa Maura Boi

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Direttore dell'Area Finanziaria, Dott.ssa Maura Boi, giusto Decreto Sindacale n. 19/2021, esprime parere favorevole sulla proposta n. 92 del 21/12/2021 avente ad oggetto "APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA COMUNE DI SANTADI E COMUNE DI VILLAPERUCCIO INCARICO A DIPENDENTE AI SENSI: ART. 1 COMMA 557, L. 30.12.2004 N. 311", attestandone la regolarità e il rispetto dell'Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Il Direttore dell'Area Finanziaria
Dott.ssa Maura Boi

RICHIAMATI gli artt. 48 e 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

All'unanimità

DELIBERA

DI RECEPIRE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DI PROVVEDERE con successiva Determinazione dell'Area Contabile e all'impegno di spesa per l'incarico presso il Comune di Santadi, per il periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022, della Sig.ra Marinangeli Manuela dipendente a tempo pieno e determinato del Comune di Villaperuccio, inquadrata nella categoria D, profilo professionale Istruttore Direttivo, per una durata di mesi 3 per n. 12 ore settimanali, eventualmente prorogabili.

DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in narrativa, lo schema di convenzione allegato al presente atto volto a disciplinare, tra l'ente di appartenenza Comune di Villaperuccio ed il Comune di Santadi, gli aspetti ritenuti utili per una corretta gestione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle esigenze reciproche.

DI DARE ATTO, altresì, che con il presente provvedimento sono rispettati i limiti di spesa imposti dalla vigente legislazione in materia di spese di personale e di spese per lavoro a tempo determinato.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013.

DI RENDERE l'atto, data l'urgenza, con votazione separata unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 29/12/2021 al 13/01/2022 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii.

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa FRAU ADALGISA

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line